

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1882

vedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano del 29 giugno 1881.

Votazione per la nomina di commissari di vigilanza presso le amministrazioni della Cassa dei depositi e prestiti, e del Fondo per il culto.

Si procede alla chiama.

(Il segretario Quartieri fa la chiama.)

Si lasceranno le urne aperte.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Parenzo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PARENZO, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge contenente disposizioni sul divorzio. (V. Stampato, n° 159-A)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita ai signori deputati.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verifica di poteri.

Dalla Giunta delle elezioni è stata trasmessa alla Presidenza la seguente comunicazione:

« La Giunta nella tornata pubblica del 23 corrente ha verificato non essere contestabili le elezioni seguenti, e concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo statuto e dalla legge elettorale ha dichiarato valide le elezioni seguenti:

« Collegio di Appiano: Velini Attilio; collegio di San Nicandro: Libetta Carlo; collegio di Belluno: Bucchia Tommaso.

« Firmato: Ferracciù. »

Do atto alla Giunta delle elezioni della presentazione di questa comunicazione, e salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciute al momento della elezione stessa, proclamo eletti a deputati pel collegio di Appiano l'onorevole Velini Attilio; pel collegio di San Nicandro, l'onorevole Libetta Carlo; pel collegio di Belluno, l'onorevole Bucchia Tommaso.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISSEGNO DI LEGGE CHE DÀ FACOLTÀ AL GOVERNO DI PUBBLICARE E METTERE IN ESECUZIONE UN NUOVO CODICE DI COMMERCIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio.

Nell'ultima tornata fu cominciata la discussione generale ed ebbe facoltà di parlare l'onorevole Varè. Ora do facoltà di parlare all'onorevole Randaccio.

RANDACCIO. È intendimento mio di discorrere solamente, e con brevità, del libro II di questo progetto di Codice di commercio riformato, proposto oggi all'approvazione della Camera.

Voi sapete, onorevoli signori, che il Codice di commercio vigente altro non è che la riproduzione del Codice di commercio Albertino esteso nel 1865 a tutta l'Italia, coll'aggiunta delle parti speciali riguardanti i biglietti all'ordine, in derrate e le modificazioni derivanti da due leggi particolari, sulle lettere di cambio, sui biglietti all'ordine e sui mediatori e sensali.

E sapete altresì che il Codice di commercio Albertino altro non era, salvo poche variazioni ed aggiunte, che la riproduzione del Codice di commercio napoleonico del 1807, il quale a sua volta era un estratto della celebre ordinanza di Colbert del 1681. Ciò è quanto dire, senza bisogno di alcuna dimostrazione, che il libro II, in specie, del nostro Codice di commercio, libro che tratta del commercio marittimo, non corrisponde più che per una minima parte ai bisogni odierni della navigazione e del commercio. Basti dire com'esso ignori affatto che esistano la navigazione a vapore, le ferrovie e il telegrafo elettrico.

Per verità, l'autorevole Commissione deputata nel 1865 alla revisione ed al coordinamento del Codice di commercio, fece anche del libro secondo, oggetto di accurati studi, e v'introdusse notevoli miglioramenti. Essa però non poteva che intravedere i profondi rivolgimenti che nel commercio marittimo, e nella navigazione avrebbero operati con rapidità sempre crescente, il vapore e l'elettrico. Le facevano inoltre difetto quegli elementi tecnici i quali sono assolutamente necessari a comprendere, nonchè a risolvere, molte questioni di diritto marittimo.

Un'altra causa speciale contribuisce a rendere più difettosa la nostra legislazione commerciale marittima, ed è la confusione di attribuzioni che in questa materia trovasi tra il Codice di commercio e quello della marina mercantile.

Allorchè nel 1865 studiavasi la riforma del Codice di commercio e si procedeva ad un tempo alla compilazione del Codice della marina mercantile, parecchie disposizioni divise per quest'ultimo Codice furono invece inserite nel primo, e non tutte con giusto criterio. Quando poi nel 1873-1874 studiavasi la riforma del Codice della marina mercantile fu sentita la necessità di colmare qualche lacuna, di provvedere a taluni difetti del Codice di